

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1



E' costituita l'Associazione denominata "C.T.S. CENTRO TRENTO SOLIDARIETA' ENTE DEL TERZO SETTORE" per la promozione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze associate a disturbi psichici. L'associazione, nata con l'esperienza di "Progetto Uomo" ispira i propri progetti ed interventi alla filosofia centrata sulla persona in conformità alla Dottrina Sociale della Chiesa per un mondo più giusto e per essere voce di chi non ha voce. L'Associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II, Cap. II, art. 14 e segg. del codice civile e del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") nonché dal presente Statuto. Essa si configura quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 2

Il Centro ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Esecutivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie. Il Centro opera nel territorio della provincia di Trento. La durata è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta).

ART. 3

Il Centro persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. In particolare l'Associazione ha la finalità di offrire servizi di prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti svantaggiati. Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, le predette attività possono consistere in:

- a) ricerca e studio dei problemi e delle cause della devianza e del disagio personale, con particolare attenzione al disagio psichico ed alle dipendenze, operando in proprio ed in collaborazione con gli Enti locali nonché in collegamento con gli altri organismi che operano nel campo suddetto;
- b) costituzione, definizione e gestione di progetti terapeutici e di reinserimento lavorativo, nonché di relativi programmi, sia individualizzati sia di gruppo a persone in condizione di disagio. I predetti progetti e programmi potranno anche ispirarsi e/o coordinarsi a linee di indirizzo e a progetti distinti da quelli propri dell'Associazione;
- c) formazione professionale di operatori agenti presso l'Associazione e/o più in generale nel campo della devianza e del disagio personale;
- d) interventi atti al coinvolgimento e alla valorizzazione del singolo e della famiglia, quest'ultima quale nucleo di rapporti, valori ed interessi imprescindibili nell'attività di prevenzione e di sostegno al disagio, ma anche quale possibile nucleo conflittuale centro di disagio;
- e) interventi finalizzati allo sviluppo e alla promozione di ogni attività in tema di disagio, della devianza e del conflitto, in collaborazione anche con le comunità di appartenenza, Enti Pubblici e istituzioni private, nonché con il volontariato;
- f) attività di formazione in generale, con facoltà di organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione e perfezionamento professionale di qualsivoglia genere e in qualsiasi materia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad

M. J. Trice
Edaroh
Marco

eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Spetta al Comitato Esecutivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

ART. 4

Sono soci del Centro tutti coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzarle.

Possono diventare soci le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato persona fisica maggiore di età e per l'associato persona giuridica il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante legale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'ammissione al socio è deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'eventuale diniego di ammissione a socio deve essere motivato al richiedente.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere versate secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti all'elettorato attivo e passivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

Gli Associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Comitato esecutivo.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Il mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi comporta la Perdita dello status di socio con delibera del comitato esecutivo.

ART. 5

Il Centro attua le sue finalità attraverso convenzioni con Enti pubblici, con i contributi dei soci, e con eventuali elargizioni e donazioni da parte di privati cittadini e con entrate derivanti da attività diverse e commerciali marginali.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

ART. 6

Sono organi del Centro:

1. L'Assemblea Generale dei soci;
2. Il Comitato Esecutivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo;
5. Il Presidente Onorario, se nominato;
6. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione, se obbligatori per legge;
7. Il Collegio dei probiviri;

8. Il comitato scientifico;
9. L'assistente spirituale.

ART. 7

L'Assemblea Generale dei soci è organo deliberante, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci. Si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni volta che essa viene convocata dal Comitato Esecutivo. Essa è costituita da tutti i soci iscritti, e qualora sia socio una istituzione, da persona a ciò delegata con delega scritta dal rappresentante legale della Istituzione medesima.

L'Assemblea Generale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- l) formula le direttive generali del programma del Centro che viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea generale dei soci approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Comitato esecutivo lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta al Comitato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatte salve le delibere riguardanti le cariche sociali, che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro ed in sua assenza dal vice Presidente.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto, con la presenza, in prima ed in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, e sull'eventuale scioglimento del Centro, con il voto favorevole, in prima ed in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ART. 8

Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni:

- a) è formato da tre a undici membri eletti dall'Assemblea Generale, tra i propri aderenti in regola con la quota associativa e anche tra i non associati in misura non superiore al 20% del totale dei membri del Comitato;
- b) il comitato esecutivo può nominare procuratori per singoli atti o pluralità di atti



Handwritten signatures:
1. A large, stylized signature, possibly reading "Luigi Amico".
2. A signature that appears to be "Edoardo".
3. A signature that appears to be "Marco".

definendone i poteri e l'eventuale compenso;

c) definisce ed attua il programma del Centro e prende tutte le iniziative che ritiene utili al Centro in aderenza agli scopi fissati dall'art. 3 dello Statuto;

d) delibera l'ammissione di nuovi soci nonché l'esclusione dei soci non in regola col versamento della quota associativa annuale per almeno tre anni consecutivi;

e) amministra i fondi del Centro per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi del Centro secondo le norme di legge;

f) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;

g) presenta annualmente nell'Assemblea Generale dei soci un bilancio dell'attività sociale ed il bilancio economico del Centro, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione dell'Organo di Controllo;

h) si riunisce di regola mensilmente ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno;

i) nomina tra i propri membri: il Presidente, uno o due Vice Presidenti un Tesoriere e un Segretario del Comitato esecutivo;

l) decide la costituzione della pianta organica del Centro e favorisce la formazione del personale;

m) il compenso dei membri del Comitato esecutivo è fissato dall'assemblea mentre il compenso del Presidente e del Vice Presidente o dei componenti il Comitato esecutivo incaricati di speciali compiti è fissato dal Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di decesso o dimissioni di uno dei membri del Comitato è chiamato a succedere il socio che ha avuto il maggior numero dei voti dopo gli eletti.

ART. 9

Il Presidente del Centro:

- a) è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri;
- b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, convoca e presiede il Comitato Esecutivo del Centro;
- c) rappresenta il Centro a tutti gli effetti con potere di firma in nome e per conto del Centro stesso;
- d) è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dal Centro; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale dispone di analogo potere di firma;
- e) dura in carica cinque anni.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo.

ART. 10

Il Centro può nominare un Presidente Onorario, individuandolo tra soggetti che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, su proposta del Comitato Esecutivo, e dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

ART. 11

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti

di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

La nomina del Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 12

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri, nominati dall'assemblea generale al di fuori dei componenti del Comitato Esecutivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia, entro 30 (trenta) giorni senza formalità, su richiesta del Comitato Esecutivo, in merito alla regolare applicazione delle norme statutarie in caso di controversie inerenti il rapporto associativo o su altri temi sottoposti dal Comitato Esecutivo medesimo.

Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

ART. 13

Il comitato scientifico è nominato dal Comitato Esecutivo ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Svolge funzioni consultive e resta in carica per cinque anni, i membri sono rieleggibili.

ART. 14

L'assistente spirituale, designato dall'Arcivescovo, viene nominato dal Comitato Esecutivo e resta in carica per cinque anni.

Ha la funzione di riconoscere e accogliere i bisogni spirituali dei beneficiari dell'attività dell'associazione.

ART. 15

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



Federico Muffa
Mica

- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- (c) il libro degli associati ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo. I libri di cui alla lettera b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione, facendone apposita istanza al Comitato Esecutivo.

ART. 16

Il patrimonio del Centro è costituito:

- a) dalle quote annuali associative di iscrizione;
- b) dai contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni;
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;
- e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi dell'Associazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del Codice del terzo Settore.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio, in conformità alle previsioni degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

ART. 18

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 19

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.